



COMUNE DI BUSCATE
Provincia di MILANO

**INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDROGRAFICO
PRINCIPALE E MINORE**

*D.G.R. 25 gennaio 2002 n. 7/7868,
modificata dalla D.G.R. 1 agosto 2003 n. 7/13950*
“CRITERI PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI POLIZIA IDRAULICA”

L.R. 16 giugno 2003 n. 7
“NORME IN MATERIA DI BONIFICA E IRRIGAZIONE”

RELAZIONE

Sommario

1. PREMESSA	3
2. IDROGRAFIA.....	3
2.1 RIFERIMENTI NORMATIVI	3
2.2 CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DEI CORSI D’ACQUA.....	5
2.3 RETICOLO PRINCIPALE	6
2.4 RETICOLO MINORE	7
2.4.1 <i>Classificazione dei canali irrigui (Consorzio di Bonifica Est-Ticino Villoresi)</i> .7	
2.5 TABELLA RIASSUNTIVA DEL RETICOLO IDROGRAFICO MINORE	8
3. INDIVIDUAZIONE DELLE FASCE DI RISPETTO	10
4. NORMATIVA SUL RETICOLO IDROGRAFICO	11
4.1 NORMATIVA SPECIFICA: DEFINIZIONE DELLE ATTIVITÀ DI “POLIZIA IDRAULICA” ...	11

Tavole

Tav. 1 - Individuazione dei corpi idrici sulle cartografie ufficiali – scale varie - aprile 2007.

Tav. 2 - Individuazione del reticolo idrografico minore e delle relative fasce di rispetto – scala 1:5.000 – aprile 2007.

Allegati

All. 1 - Normativa sovraordinata di polizia idraulica

Documentazione fotografica

1. PREMESSA

Il presente documento costituisce l'**elaborato tecnico** riguardante l'individuazione del reticolo idrografico principale e minore, costituito da una parte cartografica (con l'indicazione del reticolo idrografico) e da una parte normativa (con l'indicazione delle attività vietate e soggette ad autorizzazione all'interno delle fasce di rispetto), opportunamente **aggiornato** sulla base delle indicazioni fornite dal parere espresso dalla Regione Lombardia in data 2.02.2009 (prot. U1.2009.1350).

Si evidenzia che fino all'approvazione da parte dello STER di competenza dello studio e al recepimento dello stesso mediante apposita variante urbanistica, valgono le disposizioni di cui al R.D. 368/1904 e, in particolare, il divieto di edificazione ad una distanza minima di 10 metri dalle sponde dei corpi idrici (piede arginale esterno, ciglio di sponda).

2. IDROGRAFIA

2.1 RIFERIMENTI NORMATIVI

La D.G.R. 7/7868 del 25 Gennaio 2002 – modificata dalla nuova D.G.R. n. 7/13950 del 1 agosto 2003 - "*Determinazione del reticolo idrico principale. Trasferimento delle funzioni di polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore come indicato dall'Art. 3 comma 114 della L.R. 1/2000*" disciplina le modalità di individuazione del **reticolo idrografico principale** e, per differenza, del **reticolo idrografico minore** e individua il **reticolo di corsi d'acqua (canali di bonifica) gestiti dai Consorzi di Bonifica**; stabilisce altresì il trasferimento ai Comuni delle funzioni relative alla "**polizia idraulica**" per il reticolo idrico minore, intesa come "attività di controllo degli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corsi d'acqua".

L'**Allegato A** alla citata delibera del 2003, riporta l'elenco dei corsi d'acqua costituenti il reticolo idrografico principale, sul quale, ai sensi L.R. 1/2000, la Regione Lombardia continuerà a svolgere l'attività di "polizia idraulica".

In **Allegato D** alla D.G.R. n. 7/7868 del 2002 è riportato l'elenco dei Canali gestiti dai Consorzi di Bonifica, ai quali, anche ai sensi della L.R. n. 7/03 "*Norme in materia di bonifica e irrigazione*", sono demandate le funzioni concessorie e di polizia idraulica (gestione, manutenzione dei corsi d'acqua e applicazione dei canoni regionali di Polizia Idraulica secondo l'Allegato C alla delibera regionale).

Tuttavia, così come indicato ai punti 16 e 19 della D.G.R. 7/7868 del 25 gennaio 2002, per tutte le attività di Polizia Idraulica sui corsi d'acqua gestiti dai Consorzi di Bonifica

e inseriti nel reticolo principale di cui all'All. A (cfr. paragrafo successivo), dovranno essere richiesti dai Consorzi stessi i pareri di competenza alla Regione Lombardia tramite i Servizi Provinciali competenti, mentre resta di competenza dei Consorzi il calcolo e l'introito dei canoni di polizia idraulica.

La sopraccitata L.R. n. 7/2003, all'art. 5 comma 5 e all'art. 9 comma 3, così come modificata dalla L.R. n. 5 del 24 marzo 2004 - art. 21, indica inoltre la possibilità di stabilire una convenzione tra i Consorzi di bonifica/Consorzi di miglioramento fondiario di secondo grado e gli Enti locali per la gestione del reticolo idrico minore e, in generale, per la valorizzazione e la salvaguardia del territorio rurale.

A seguito della sentenza del Tribunale delle Acque di Roma n. 91/2004, con delibera della Regione Lombardia n. 8/1239 del 30 novembre 2005 è stato individuato **l'elenco dei canali esclusi dal reticolo di competenza dei Consorzi di Bonifica**, come determinato dalla sentenza 129/05, in quanto di proprietà privata.

L'**Allegato B** alla D.G.R. n. 7/13950 del 2003 fornisce i criteri e gli indirizzi ai comuni per l'individuazione del **reticolo idrografico minore** e per l'effettuazione delle attività di polizia idraulica.

Il reticolo minore, individuato in base al regolamento di attuazione della L. 36/94, coincide con il reticolo idrico costituito da tutte le acque superficiali ad esclusione dei corpi idrici classificati come principali e di tutte "le acque piovane non ancora convogliate in un corso d'acqua".

In particolare comprende tutti i corsi d'acqua che rispondono ad almeno uno dei seguenti criteri:

- risultino individuabili sulle cartografie ufficiali (IGM, CTR) e/o siano indicati come demaniali nelle carte catastali;
- siano stati oggetto di interventi di sistemazione idraulica con finanziamenti pubblici.

L'elaborato tecnico, cui dovranno dotarsi i comuni in conformità e secondo le indicazioni date dalla direttiva, sarà costituito da una parte cartografica (con l'indicazione del reticolo idrografico e delle relative fasce di rispetto) e da una parte normativa (con l'indicazione delle attività vietate e soggette ad autorizzazione all'interno delle fasce di rispetto).

Tale elaborato dovrà essere oggetto di apposita variante allo strumento urbanistico e dovrà essere preventivamente sottoposto alla Sede Territoriale Regionale competente per l'espressione di parere tecnico vincolante sullo stesso.

Ai sensi della l.r. 5 gennaio 2000 n. 1 – art.114 *“Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo*

I della legge 15 marzo 1997, n. 59)” modificata dalla l.r. 24 marzo 2004 n. 5 “*Modifica a leggi regionali in materia di organizzazione, sviluppo economico e territorio. Collegato ordinamentale 2004*” – art. 22, ai comuni sono trasferite le funzioni relative all’adozione dei provvedimenti di polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore, limitatamente ai corsi d’acqua indicati come demaniali in base a normative vigenti o che siano stati oggetto di interventi di sistemazione idraulica con finanziamenti pubblici.

La D.G.R. 7/13950/2003, al **punto 5.1 dell’Allegato B**, fornisce indicazioni in merito all’individuazione delle fasce di rispetto fluviale.

Esse devono derivare da studi di approfondimento, finalizzati alla perimetrazione delle aree di esondazione secondo le direttive di attuazione della L.R. 41/97 che fanno riferimento ai criteri PAI (studi obbligatori per il reticolo principale). In ogni caso l’individuazione della fascia di rispetto deve tenere conto dei seguenti elementi:

- aree storicamente soggette ad esondazione;
- aree interessabili da fenomeni erosivi e di divagazione dell’alveo;
- necessità di garantire una fascia di rispetto sufficiente a consentire l’accessibilità al corso d’acqua ai fini della sua manutenzione, fruizione e qualificazione ambientale.

Al punto 5.2 della stessa direttiva vengono richiamati i riferimenti normativi sovraordinati (R.D. 523/1904, R.D. 368/1904, PAI) ed indicazioni generali relative ad alcuni interventi vietati e consentiti entro le fasce di rispetto; il complesso di tali norme costituisce il fondamentale riferimento cui potrà ricondursi la normativa contenente la **definizione delle attività vietate e soggette ad autorizzazione comunale** entro le fasce di rispetto.

Infine l’**Allegato C** alla D.G.R. 7/13950/2003 riporta i “**Canoni Regionali di Polizia Idraulica**” da applicarsi sia per il reticolo principale che minore.

2.2 CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DEI CORSI D’ACQUA

L’individuazione del reticolo idrografico del comune di Buscate ha previsto le seguenti fasi di lavoro e di raccolta dati:

- esame e confronto delle seguenti cartografie ufficiali (riportate in **Tav. 1**), così come indicato dalla d.g.r. 7/13950/03:
 - cartografie dell’Istituto Geografico Militare (IGM) in scala 1:25.000 – tavolette Parabiago e Castano Primo;
 - carta tecnica della Regione Lombardia (C.T.R.) in scala 1:10.000 – foglio B5a4 voli 1994;

- mappe del catasto terreni dell'intero territorio comunale a scala 1:5.000 (mappe informatizzate e mappe cartacee) fornite dall'Ufficio Tecnico Comunale. In **Tav. 1** sono stati evidenziati i corpi idrici presenti nelle mappe catastali vigenti;
- informazioni tecniche derivanti dal Consorzio di Bonifica Est Ticino-Villoresi (ufficio periferico di Magenta). Tale Ente ha inoltre reso disponibile la cartografia riportante il tracciato dei canali ad uso irriguo di propria competenza;
- sopralluoghi e rilevamenti sul reticolo idrografico nel territorio comunale finalizzati alla:
 - verifica dello stato di fatto dei corsi d'acqua rispetto alle cartografie ufficiali;
 - osservazione delle caratteristiche fisiche (idrauliche e geomorfologiche) dei corsi d'acqua;
 - osservazione e definizione su base morfologica dell'estensione delle aree che possono subire allagamento per esondazione e spaglio delle acque di piena;
 - individuazione delle opere antropiche di attraversamento, regimazione, difesa spondale, immissione di tubazioni di scarico, tombinatura, ecc.;
 - individuazione dei punti critici;
 - rilevazione fotografica delle situazioni significative.

Il complesso degli elementi tecnici, censiti o definiti in dettaglio durante la fase di rilevamento in campo, è stato considerato ai fini della determinazione delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua.

2.3 RETICOLO PRINCIPALE

Dal confronto con l'Allegato A della D.G.R. 7/13950/2003, in territorio di Buscate il reticolo idrografico principale (cfr. **Tav. 2**) comprende:

<i>Num. progr.</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Comuni interessati</i>	<i>Tratto classificato come principale</i>	<i>N. iscr. el. AAPP</i>
MI031	Canale Villoresi	Nosate, Castano Primo, Buscate , Arconte, Busto Garolfo, Parabiago, Nerviano, Lainate, Garbagnate M., Senato, Limbiate, Paderno D., Nova Milanese, Muggiò, Monza, Agrate B., Carugate, Caponago, Pessano con Bornago, Cambiago, Gessate, Masate, Inzago, Cassano d'Adda.	Tutto il tratto della provincia	NE

Il Canale Villoresi rientra anche nell'Allegato D della D.G.R. 7/13950/2003 tra i canali gestiti dal **Consorzio di Bonifica Est Ticino-Villoresi**.

Il **Canale Villoresi (canale principale)**, costruito a scopo irriguo tra il 1881 ed il 1891, è caratterizzato dalle innumerevoli derivazioni per l'uso irriguo agricolo. Esso deriva le acque dal fiume Ticino, in località diga del Pan Perduto, nel comune di Somma Lombardo e si collega al fiume Adda in comune di Cassano d'Adda. L'opera di presa, costituita da uno sbarramento sul fiume Ticino, è situata 10 Km a valle del Lago Maggiore. Il canale si snoda per 87 km quasi esclusivamente nella provincia di Milano. L'acqua viene distribuita tramite 120 bocche di derivazione, da cui si diramano canali secondari (che si sviluppano per 126 km) e canali terziari, i quali rami vanno a loro volta ad alimentare altri rami terziari (che generano un intrico di ben 1400 km).

Il comprensorio Est Ticino Villoresi (delimitato con D.C.R. n. 213 del 26/3/1986 e successive modificazioni) gestito dal Consorzio Est Ticino-Villoresi (costituito ai sensi della legge regionale n. 59 del 26 novembre 1984), presenta una superficie territoriale complessiva di 278.258 ha e comprende 263 comuni appartenenti alle Province di Como, Lecco, Lodi, Milano, Pavia e Varese. La rete irrigua si sviluppa per 2.429 km (97% della rete totale), per una superficie irrigata di 114.000 ha, prevalentemente con il metodo a scorrimento o per sommersione.

Il Canale Villoresi attraversa il territorio di Buscate in senso W-E. Si presenta con alveo e sponde recentemente impermeabilizzate con getto in calcestruzzo, delimitato da entrambi i lati da argini di altezza di circa 2 m.

2.4 RETICOLO MINORE

Il reticolo idrografico minore del territorio di Buscate è costituito da canali ad uso irriguo di rango inferiore rispetto al Canale Principale appartenenti al **Consorzio di Bonifica Est-Ticino Villoresi**, distinti in:

- **canale derivatore (II ordine);**
- **canali diramatori (III ordine).**

In **Tav. 2** è stato riportato il tracciato dei canali irrigui, rappresentati con differente colorazione in base alla classificazione e con specifica denominazione facente riferimento all'elenco di All. D della D.G.R. 7/7868/2002 - errata corrige n. 9/01, Se.O. 2002. I tratti tombinati sono stati riportati in tratteggio.

2.4.1 *Classificazione dei canali irrigui (Consorzio di Bonifica Est-Ticino Villoresi)*

Derivatori (II ordine)

Il derivatore, denominato Canale Derivatore di Cuggiono, costituisce, dopo il Canale Villortesi, il canale di larghezza maggiore (5 – 7 m) che si diparte direttamente dal

canale adduttore principale con direzione prevalente di deflusso N-S. Presenta alveo rivestito in cemento, per la quasi totalità a cielo aperto. Appena fuori dal centro abitato il canale Derivatore di Cuggiono si divide in due parti, l'una con direzione N-SW e l'altra con direzione N-SE e si presenta con alveo di larghezza di 3-5 m. Si caratterizza per la presenza costante di acqua con portate variabili in funzione dell'utilizzo e delle utenze asservite. In tale canale è presente una buona vegetazione di fondo che favorisce lo sviluppo di un ecosistema stabile.

Tra i canali di II ordine di competenza del Consorzio di Bonifica Est Ticino-Villoresi è stata altresì individuata la “**tubazione Sant’Antonino**” che attraversa il territorio di Buscate a monte del Canale Villoresi. Essa è costituita da una condotta sotterranea (diametro 140 cm) realizzata con la funzione di alimentare la rete irrigua (collegamento in corrispondenza del derivatore di Magenta in comune di Arconate) per mezzo delle acque in uscita dal depuratore di Sant’Antonino Ticino in Lonate Pozzolo. La tubazione S’Antonino **non costituisce** reticolo minore trattandosi di opera di pertinenza dell’impianto di depurazione.

Diramatori (III ordine)

Costituiscono i canali maggiormente distribuiti entro il territorio comunale, con ampiezza mediamente di circa 1-1.5 m, localmente intubati in corrispondenza dell’ambito urbanizzato; l’alveo è prevalentemente in cemento, solo in pochi tratti è in terra. L’andamento è quasi sempre rettilineo e talora sono bordati da filari di ripa (piantate). Localmente lo stato dei canali è di completo abbandono, come per esempio il tratto terminale del terziario 1 di Cuggiono lungo Via Parini o il tratto terminale dell’1A Cug intubato. I canali di terzo ordine recapitano in canali adacquatori.

Adacquatori e fossi di scolo (IV ordine)

I canali adacquatori, caratterizzati da sviluppo e larghezza minori (inferiori al metro), hanno funzione di adduttore diretto di acque ai campi. La loro attività è connessa all’irrigazione delle colture. I canali adacquatori non sono riportati nelle cartografie ufficiali del Consorzio di Bonifica Est Ticino - Villoresi, in quanto la loro manutenzione è demandata al proprietario del terreno.

Seppur individuati in tavola con specifica colorazione, i canali adacquatori e fossi di scolo **non costituiscono** reticolo minore.

2.5 TABELLA RIASSUNTIVA DEL RETICOLO IDROGRAFICO MINORE

Viene di seguito riportata la tabella riassuntiva del reticolo idrografico minore individuato nel comune di Buscate.

NUMERAZIONE <i>D.G.R. 7/7868/02</i> <i>Allegato D – Err. Corr.</i> <i>N. 91/01-Se.0.</i>	DENOMINAZIONE	TIPO DI CANALE	GESTORE	SOGGETTO TITOLARE DELLA POLIZIA IDRAULICA	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
52	Canale derivatore di Cuggiono	secondario	Consorzio Est Ticino Villorosi	Consorzio Est Ticino Villorosi	R.D. 368/1904 D.G.R. n. 7/13950/03
549	1 Cuggiono	terziario	Consorzio Est Ticino Villorosi	Consorzio Est Ticino Villorosi	R.D. 368/1904 D.G.R. n. 7/13950/03
550	1/A Cuggiono	terziario	Consorzio Est Ticino Villorosi	Consorzio Est Ticino Villorosi	R.D. 368/1904 D.G.R. n. 7/13950/03
551	1/B Cuggiono	terziario	Consorzio Est Ticino Villorosi	Consorzio Est Ticino Villorosi	R.D. 368/1904 D.G.R. n. 7/13950/03
552	2 Stramazzo Cuggiono	terziario	Consorzio Est Ticino Villorosi	Consorzio Est Ticino Villorosi	R.D. 368/1904 D.G.R. n. 7/13950/03
553	2 Malvaglio Cuggiono	terziario	Consorzio Est Ticino Villorosi	Consorzio Est Ticino Villorosi	R.D. 368/1904 D.G.R. n. 7/13950/03
554	4 Cuggiono	terziario	Consorzio Est Ticino Villorosi	Consorzio Est Ticino Villorosi	R.D. 368/1904 D.G.R. n. 7/13950/03
561	2 Busca Cuggiono	terziario	Consorzio Est Ticino Villorosi	Consorzio Est Ticino Villorosi	R.D. 368/1904 D.G.R. n. 7/13950/03

3. INDIVIDUAZIONE DELLE FASCE DI RISPETTO

L'individuazione delle fasce di rispetto ha tenuto principalmente in considerazione l'aspetto legato alla necessità di garantire azioni di manutenzione idraulica e salvaguardia ambientale rispetto alla componente del rischio di esondazione, che per i canali ad uso irriguo risulta poco rilevante.

Le fasce di rispetto, soggette ad attività di “polizia idraulica” ai sensi della D.G.R. n. 7/13950/2003 e all'applicazione dei canoni regionali sono state così individuate (Tav. 2):

- **canale principale (Canale Villoresi – reticolo principale):** a scala di dettaglio i limiti della fascia di rispetto si intendono individuati ad una distanza di 10 m dal piede esterno degli argini.
- **canali derivatori (secondari):** a scala di dettaglio i limiti della fascia di rispetto si intendono individuati ad una distanza di **6 m** dal ciglio del canale o dal piede esterno degli argini. In corrispondenza dei tratti tombinati la fascia si estende a partire dal diametro esterno del manufatto/tubazione;
- **canali diramatori (terziari):** a scala di dettaglio i limiti della fascia di rispetto si intendono individuati ad una distanza di **5 m** dal ciglio del canale o piede esterno degli argini. In corrispondenza dei tratti tombinati la fascia si estende a partire dal diametro esterno del manufatto/tubazione.

I canali di IV ordine non appartengono al reticolo idrografico minore e pertanto non sono soggetti a fascia di rispetto.

4. **NORMATIVA SUL RETICOLO IDROGRAFICO**

Le attività di “polizia idraulica” riguardano il controllo degli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici, allo scopo di salvaguardare le aree di espansione e di divagazione dei corsi d’acqua e mantenere l’accessibilità al corso stesso per la sua manutenzione, fruizione e riqualificazione ambientale.

I punti 5.2 e 6 di cui all’Allegato B della D.G.R. 7/13950/2003, indicano i principali riferimenti normativi e le prescrizioni di base per la definizione delle attività vietate o soggette ad autorizzazione comunale/consortile entro le fasce di rispetto fluviali.

Il presente capitolo contiene il Regolamento comunale di polizia idraulica, mirato alla definizione delle attività vietate e consentite in relazione alle problematiche specifiche dei corsi d’acqua insistenti sul territorio comunale. In esso sono contenuti tutti quegli elementi che consentiranno di regolamentare le attività in fregio ai corsi d’acqua.

Nell’allegato 1 alla presente relazione vengono invece riprese integralmente le indicazioni date dalla “normativa sovraordinata”.

4.1 NORMATIVA SPECIFICA: DEFINIZIONE DELLE ATTIVITÀ DI “POLIZIA IDRAULICA”

Il presente regolamento è da considerarsi integrativo e non sostitutivo delle normative vigenti in materia di tutela ambientale e di gestione del territorio.

In considerazione del fatto che entro il territorio di Buscate non sono presenti corpi idrici di cui il Comune possa essere considerato Autorità Competente (cfr. tabella riassuntiva), ma vi sono solo canali di competenza del Consorzio Est Ticino Villoresi, tutte le attività di polizia idraulica sono esercitate dal Consorzio stesso.

ARTICOLO 1 – Definizioni

Demanio idrico

Fanno parte del demanio pubblico tutte le acque sotterranee e le acque superficiali ad esclusione di quelle piovane non ancora raccolte in corsi d’acqua od in cisterne ed invasi.

Polizia idraulica

Per polizia idraulica si intende l’attività di controllo degli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici, allo scopo di salvaguardare le aree di espansione e di divagazione dei corsi d’acqua e mantenere

l'accessibilità al corso stesso per la sua manutenzione, fruizione e riqualificazione ambientale. Le norme di polizia idraulica si applicano alle acque pubbliche.

Le funzioni di competenza del comune relative all'adozione dei provvedimenti di polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore, comprendono:

- rilascio di nulla-osta e di autorizzazione ai soli fini idraulici;
- rilascio di concessione di occupazione di aree demaniali;
- rilascio di parere idraulico per le istanze di sdemanializzazione delle aree del demanio idrico;
- calcolo dei canoni di polizia idraulica. I proventi derivanti dai canoni sono introitati dai comuni ed utilizzati per le spese di gestione delle attività e la manutenzione dei corsi d'acqua del reticolo minore.

I ConSORZI di BONIFICA esercitano le funzioni concessorie e di polizia idraulica sui canali di propria competenza ricompresi nell'Allegato D alla D.G.R. 7/13950/2003 e nelle tabelle della D.G.R. 11 febbraio 2005, n. 7/20552. I canoni di polizia idraulica sono calcolati dai Consorzi, utilizzando i Canoni regionali di polizia idraulica, sia che i canali siano inseriti nel reticolo idrico principale che nel minore e sono introitati dai consorzi stessi, che devono provvedere alla gestione e manutenzione dei corsi d'acqua.

Nulla Osta

Provvedimento con il quale l'autorità idraulica verifica che non vi siano elementi ostativi a svolgere una determinata attività senza danno per il pubblico interesse. Ai sensi delle presenti norme il Nulla osta viene rilasciato per quelle attività di cui al successivo art. 5 che ricadono in fascia di rispetto e non influiscono né direttamente né indirettamente sul regime del corso d'acqua (es. recinzioni, pulizia e taglio piante, difese radenti, ecc.). Tali attività non sono soggette al pagamento di alcun canone ai sensi della D.G.R. 7/7868/2002 come modificata dalla D.G.R. 7/13950/2003.

Autorizzazione a soli fini idraulici

Essa valuta la compatibilità dell'intervento da eseguire con il buon regime delle acque. Necessaria quando riguarda gli interventi elencati tra le attività consentite con autorizzazione (cfr. articolo 5). L'autorizzazione a soli fini idraulici, ai sensi delle presenti norme, prevede la stesura e sottoscrizione di apposito disciplinare e l'emanazione di un decreto secondo i modelli di cui agli allegati C e D del D.d.g. n. 25125 del 13/12/2002. Viene rilasciata per tutti gli interventi di cui all'Allegato C della D.G.R. n. 7/7868 del 25/01/2002 come modificata dalla D.G.R. n. 7/13950 del 1/08/2003 e riportati al successivo art. 5. E' soggetta al pagamento di un canone annuo.

Concessione di occupazione di area demaniale

Necessaria quando l'intervento (soggetto per tipologia ad autorizzazione) comporta l'occupazione di aree demaniali. Ai sensi delle presenti norme, la concessione di occupazione di area demaniale è comprensiva dell'autorizzazione a soli fini idraulici e prevede la stesura e sottoscrizione di apposito disciplinare e l'emanazione di un decreto secondo i modelli di cui agli allegati A e B del D.d.g. n. 25125 del 13/12/2002. Viene rilasciata per tutti gli interventi che comportino occupazione di area demaniale riportati

all'Allegato C della D.G.R. n. 7/7868 del 25/01/2002 come modificata dalla D.G.R. n. 7/13950 del 1/08/2003 ed è soggetta al pagamento di un canone annuo e di una imposta regionale come specificato al successivo art. 7 (canoni di polizia idraulica).

Sdemanializzazione

Modificazione o ridefinizione dei limiti e vendita al privato delle aree demaniali. A tale riguardo si ricorda che le modalità operative da utilizzarsi per le procedure di sdemanializzazione sono quelle previste dalla D.G.R. 14 gennaio 2005, n. 7/20212.

ARTICOLO 2 – Fasce di rispetto

Fascia di rispetto del reticolo idrico principale e minore. In tale ambito sono ricomprese le aree di rispetto dei corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico principale e minore (cfr. tabella 1 del presente studio). Essa comprende l'alveo, le sponde e le aree di pertinenza del corso d'acqua/canale ed è estesa fino ad una distanza di:

Reticolo principale

- 10 m misurati dal piede esterno dell'argine per il canale principale

Reticolo minore

- 6 metri misurati a partire dal ciglio del canale o dal piede esterno dell'argine per i canali secondari;

- 5 metri misurati a partire dal ciglio del canale o dal piede esterno dell'argine per i canali diramatori.

In corrispondenza dei tratti tombinati la fascia si estende a partire dal diametro esterno del manufatto/tubazione.

Soggetta all'applicazione dei canoni di polizia idraulica.

ARTICOLO 3 – Corsi d'acqua lungo confini comunali

Nel caso in cui un corso d'acqua appartenente al reticolo idrografico minore scorra al confine tra due o più comuni è necessario che tra di essi venga stipulato un accordo per l'esercizio delle attività di polizia idraulica (provvedimenti autorizzativi e concessori, calcolo dei canoni, manutenzione), definendo il gestore e le procedure a cui fare riferimento.

ARTICOLO 4 – Attività vietate nelle fasce di rispetto

Nelle fasce di rispetto individuate sono vietate le seguenti attività:

- nuove edificazioni;
- tombinatura dei corsi d'acqua;
- esecuzione di scavi e movimenti di terreno ad una distanza inferiore ai 4 m dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine, fatto salvo per gli interventi

espressamente autorizzati con le sole finalità di miglioramento / aumento della funzionalità idraulica del corso d'acqua;

- effettuazione di riporti se non finalizzati al mantenimento / miglioramento del regime idrico locale;
- deposito anche temporaneo di materiale di qualsiasi genere, compresi i residui vegetali, che possa provocare ingombro totale o parziale dei canali/corsi d'acqua, purché non funzionali agli interventi di manutenzione;
- realizzazione di strutture trasversali (recinzioni permanenti e continue, muretti di contenimento) che possano ridurre / ostacolare il deflusso delle acque;
- realizzazione di strutture interrato (box, cantine, ecc.) in quanto a rischio di allagamento;
- realizzazione di pozzi disperdenti, serbatoi sopraterre ed interrati di carburante (gasolio o gas da riscaldamento);
- nuovi impianti di smaltimento, recupero e raccolta di rifiuti di qualsiasi tipo;
- nuovi impianti di trattamento delle acque reflue, nonché l'ampliamento degli impianti esistenti, fatto salvo l'adeguamento degli stessi alle normative vigenti, anche a mezzo di eventuali ampliamenti funzionali;
- coltivazioni erbacee non permanenti ed arboree per un'ampiezza di almeno 2 m dal ciglio di sponda dei canali non arginati o dal piede esterno degli argini per i canali costituenti reticolo idrografico minore, al fine di assicurare il mantenimento o ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo, con funzione di stabilizzazione e riduzione della velocità della corrente;
- realizzazione di nuove linee tecnologiche longitudinali entro gli alvei fluviali;
- l'apertura di canali, fossi e qualunque scavo nei terreni laterali a distanza minore di 2 m dal ciglio delle sponde o dal piede esterno degli argini;
- la costruzione di fornaci, fucine e fonderie a distanza minore di 50 m dal piede esterno degli argini o dal ciglio di sponda;
- apertura di cave, temporanee o permanenti, che possano dar luogo a ristagni d'acqua o impaludamenti dei terreni o alterando il regime idraulico della bonificazione stessa;
- qualunque opera, atto o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso a cui sono destinati gli argini e loro accessori e manufatti attinenti, od anche indirettamente degradare o danneggiare i corsi d'acqua, le strade, le piantagioni e qualsiasi altra dipendenza di una bonificazione;
- l'abbruciamento di stoppie, aderenti al suolo o in mucchi, a distanza tale da arrecare danno alle opere, alle piantagioni, alle staccionate ed altre dipendenze delle opere stesse;
- sradicamento o bruciatura di ceppi di alberi con funzione di stabilizzazione della copertura superficiale e/o di difesa dalle acque di ruscellamento;
- qualunque ingombro o deposito di terre o altre materiali sul piano viabile delle strade di bonifica e loro dipendenze.
- la modifica del tracciato dei canali;

- stazionamento del bestiame sugli argini e loro dipendenze.

ARTICOLO 5 – Attività consentite con autorizzazione

Sono consentite le attività di seguito elencate, previa autorizzazione o nulla-osta dell'Ente Competente per le attività di polizia idraulica (CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO VILLORESI, cfr. tabella riassuntiva del reticolo idrografico). Qualora l'intervento soggetto ad autorizzazione comporti l'occupazione di aree demaniali, è necessario anche il rilascio di concessione di occupazione di area demaniale.

Nel caso in cui un corso d'acqua sia stato inserito nel reticolo idrografico, ma non compaia nelle mappe catastali, i relativi provvedimenti autorizzativi non comportano l'occupazione di area demaniale e quindi la necessità di concessione.

I decreti e i disciplinari tipo di polizia idraulica concernenti le autorizzazioni ai soli fini idraulici e le concessioni di aree demaniali da utilizzarsi da parte del comune (oltre che dalla Regione Lombardia sul reticolo principale) sono quelli approvati con D.d.g. 13 dicembre 2002 n. 25125 "Direzione Generale Territorio e Urbanistica – Approvazione dei decreti e disciplinari tipo di polizia idraulica concernenti autorizzazioni ai soli fini idraulici e concessioni di aree demaniali – D.G.R. n. 7868 del 25 gennaio 2002".

- Realizzazione di difese radenti, senza restringimento della sezione d'alveo e deviazioni della corrente, caratterizzate da pendenze e modalità costruttive tali da permettere l'accesso al corso d'acqua;
- ripristino di protezioni spondali e/o di difesa in alveo deteriorate, nel rispetto di quanto indicato al punto precedente;
- interventi di manutenzione dell'alveo e di ripristino della capacità idraulica, intesi come rimozione di tutto ciò che ostacola il regolare deflusso delle acque: taglio di vegetazione arbustiva e arborea, rimozione dei rifiuti solidi o di materiale non naturale e delle ramate trasportate dalla corrente, pulizia dell'alveo;
- pulizia dei tratti tombinati con eliminazione del materiale solido e vegetale ostacolante o parzializzante il regolare deflusso delle acque;
- taglio di vegetazione arbustiva ed arborea a rischio di sradicamento;
- mantenimento / manutenzione delle sponde/argini mediante taglio delle ramate per l'alleggerimento della copertura al fine di evitare l'ostruzione dell'alveo per crollo e di consentire la formazione di vegetazione spontanea;
- realizzazione di opere di sostegno a carattere locale e di modeste dimensioni;
- cambi colturali che potranno interessare esclusivamente aree attualmente coltivate, purché non interessanti una fascia di ampiezza di 2 m dal ciglio di sponda;
- interventi di manutenzione delle sponde, ripristino di protezioni spondali deteriorate e di manufatti accessori (bocche di derivazione, paratoie mobili), al fine del mantenimento della funzionalità idraulica;

- interventi di rinaturazione intesi come ripristino e ampliamento delle aree a vegetazione spontanea autoctona;
- ripristino e manutenzione delle reti di scolo e di drenaggio superficiale;
- recinzioni discontinue e non permanenti (solo in forma di siepi a vegetazione arbustiva per i fontanili) con modalità tale da garantire l'accessibilità al corso d'acqua;
- realizzazione di nuovi attraversamenti infrastrutturali (ponti, acquedotto, fognatura, gasdotti e altri servizi tecnologici) che non comportino ostacolo al naturale deflusso delle acque;
- realizzazione di opere interrato nel subalveo, poste a quote compatibili con l'evoluzione prevista del fondo alveo e adeguatamente difesi dalla possibilità di danneggiamento per erosione da parte del corso d'acqua;
- interventi di demolizione senza ricostruzione;
- interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo degli edifici, così come definiti dall'art. 27, comma 1, lettere a), b), c) della l.r. 12/05 (solo su edifici aventi regolare concessione edilizia);
- interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo.

ARTICOLO 6 – Documentazione

Il Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi, in quanto competente di tutti i corpi idrici insistenti nel territorio del Comune di Buscate, provvederà con strumenti propri alla definizione della documentazione minima da allegare alle domande di autorizzazione/concessione per le attività consentite. La documentazione dovrà essere indirizzata al Consorzio stesso.

ARTICOLO 7 – Canoni di polizia idraulica

In considerazione del fatto che tutti i corsi d'acqua insistenti nel territorio del Comune di Buscate sono di competenza del Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi, i canoni di polizia idraulica per i manufatti, opere ed attività che ricadono in fascia di rispetto sono stabiliti dal Consorzio stesso.

ARTICOLO 8 – Sdemanializzazioni

Nelle procedure di sdemanializzazione il provvedimento finale di sdemanializzazione è di competenza statale (attraverso le Agenzie del Demanio-Filiali Regionali) e può essere assunto solo a seguito di parere favorevole della Regione Lombardia, tenuto

conto anche dello specifico parere tecnico rilasciato dai Comuni per il reticolo idrico minore.

Ai sensi dell'art. 41, comma 4, del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 le aree del demanio fluviale di nuova formazione (ai sensi della legge 5 gennaio 1994 n. 37) non possono essere oggetto di sdemanializzazione.

Le procedure da seguire nelle istanze di sdemanializzazione sono quelle riportate nella D.G.R. 14 gennaio 2005, n. 7/20212 *“Modalità operative per l'espressione dei pareri regionali sulle istanze di sdemanializzazione delle aree del demanio idrico”*.

ARTICOLO 9 – Scarichi in corso d'acqua

L'autorizzazione a soli fini idraulici per l'attivazione di scarichi in corso d'acqua è rilasciata dall'autorità idraulica competente:

- comune/comunità montana, per il reticolo minore;
- ente gestore, per i canali irrigui e di bonifica;
- regione, per il reticolo principale;
- AIPO, per i corsi d'acqua di propria competenza;

previa verifica della capacità del corpo idrico a smaltire le portate scaricate. Inoltre il manufatto dovrà essere realizzato in modo che lo scarico avvenga nella medesima direzione del flusso e si dovranno prevedere accorgimenti tecnici volti alla protezione delle sponde e del fondo alveo per evitare l'innescò di fenomeni erosivi nel corso d'acqua stesso.

L'autorizzazione allo scarico sotto l'aspetto quantitativo è soggetta al pagamento di un canone annuo secondo quanto previsto dall'Allegato C della D.G.R. n. 7/7868/2002 come modificata dalla D.G.R. 7/13950/2003.

L'autorizzazione allo scarico sotto il profilo qualitativo è comunque rilasciata dalla Provincia ai sensi del D.Lgs 152/99 e successive modificazioni.

ARTICOLO 10 – Violazioni

In caso di realizzazione di opere abusive o difformi da quanto autorizzato, la diffida a provvedere alla riduzione in pristino potrà essere disposta con apposita Ordinanza Sindacale ai sensi dell'art. 14 della legge 47/85.

Il Tecnico Incaricato
Dott. Geol. Efrem Ghezzi